



UFFICIO TECNICO

Prot. n. 3265/6/3

Valtournenche, 17 marzo 2020

OGGETTO: Relazione relativa all'aggiornamento e alla verifica degli equilibri funzionali, ai sensi dell'art. 11, c.2 delle NTA del vigente PRG, al 31/12/2019

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25/3/2019 avente ad oggetto la "verifica degli equilibri funzionali ai sensi dell'art. 11 del PRG del Comune di Valtournenche" al 31/12/2018;

CONSIDERATO che le gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Norme tecniche di attuazione del PRG stabiliscono che gli equilibri funzionali vengano verificati dall'Ufficio tecnico via via che pervengono le istanze di permesso di costruire;

RICHIAMATO il c. 4 dell'art.14 che stabilisce che: "Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 5, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale, con esclusione degli interventi relativi alle aree assoggettate a PUD, e fino ad un massimo di 7.000 m² di SUR di nuova edificazione";

RICHIAMATA la relazione relativa all'aggiornamento e alla verifica degli equilibri funzionali dal 1/1/2019 al 31/8/2019, prot. n. 10455 del 12/9/2019 che viene in tale sede integrata e completata;

DATO ATTO, per quanto riguarda il rispetto del suddetto c. 4 dell'art. 14, che nel 2019 sono stati rilasciati nuovi titoli abilitativi per interventi di recupero abitativo per mq 396 (mq 396 fino al 31/8, mq 0 dal 31/8 al 31/12) che sommati ai mq 1378 rilasciati fino al 31/12/2018 danno complessivi mq 1774 e che pertanto nel rispetto della norma sarebbero assentibili mq 887 per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

RICHIAMATO il c. 6 dell'art.15 che stabilisce che: "In quanto il Comune si qualifica come grande stazione turistica ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, con esclusione delle zone C, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso abitazione temporanea di cui all'art.10, comma 6, lett. dbis) e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni:

$$S1 \leq 0,5 * Saa$$

dove:

S1 = Sur di nuova edificazione ad uso residenza temporanea
(di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Saa = Sur ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione o di recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g7), g12)"

DATO ATTO, per quanto riguarda il rispetto del suddetto c. 6 dell'art. 15, che nel 2019 sono stati rilasciati nuovi titoli abilitativi per interventi di nuova edificazione / recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti ad uso ricettivo per mq -11 (valore negativo perché la Variante era in riduzione rispetto al titolo originario / mq -11 fino al 31/8, mq 0 dal 31/8 al 31/12) che sommati ai mq 2651 rilasciati fino al 31/12/2018 danno complessivi mq 2640 e che pertanto nel rispetto della norma sarebbero assentibili mq 1320 per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

DATO ATTO che nel 2019 il Comune ha rilasciato nuovi titoli abilitativi per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 5, lettera dbis1) per 296 mq (mq 296 fino al 31/8, mq 0 dal 31/8 al 31/12 -- nel rispetto degli equilibri funzionali al 31/12/2018) che sommati ai 362 mq rilasciati fino al 31/12/2018 danno complessivi **658** mq di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

SI DA ATTO CHE AL 31/12/2019, PER EFFETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 14, C. 4 E ALL'ART. 15, C. 6 DELLE NTA DEL VIGENTE PRG, VENGONO MODIFICATI GLI EQUILIBRI FUNZIONALI VERIFICATI AL 31/12/2018 E PERTANTO SONO COMPLESSIVAMENTE **ASSENTIBILI MQ 229 PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE PER ABITAZIONI TEMPORANEE** (887 mq ammissibili – 658 mq già realizzati = 229 mq).

IL TECNICO COMUNALE

Arch. Francesco Favre